Misc. d. 3228.

POSO FESTIVO

A

TESSERA DI RICONOSCIMENTO

Il Sig. [redacted]

è iscritto quale Socio

con decorrenza dal

Venezia, li

IL PRESIDENTE

[redacted]

Il Segretario

[redacted]

BIBLIOTECA COMUNALE
TRENTO

ex libris

STATUTO

DELLA

ASSOCIAZIONE DEL RIPOSO FESTIVO

DI VENEZIA

VENEZIA
STAB. TIP. F. GARZIA & C.
1899

Scopo dell'Associazione

Art. 1. — È istituita in Venezia una Società per l'osservanza del Riposo Festivo, che assume il nome di *Associazione del Riposo Festivo*.

Essa dovrà mantenersi estranea a qualsiasi manifestazione di ordine politico e religioso.

Art. 2. — L'Associazione si propone:

a) di vigilare perchè il Riposo Festivo, com'è attualmente in vigore, sia costantemente e rigorosamente osservato;

b) di procurare il maggior sviluppo della Associazione diffondendo in tutti i rami di

commercio ed industrie, il principio del Riposo Festivo, raccogliendo adesioni di nuovi Soci, i quali abbiano ad uniformarsi alle disposizioni del presente Statuto;

c) di comporre gli eventuali dissidi che nei riguardi del Riposo Festivo avessero ad insorgere fra principali ed agenti;

d) di promuovere con tutti i mezzi legali un'agitazione affinchè il Riposo Festivo che oggi è obbligatorio dal mezzogiorno in poi, diventi completo mediante una legge dello Stato.

Dei Soci

Art. 3. — Potranno far parte dell'Associazione con eguali diritti e doveri:

a) I proprietari di negozi e di fabbriche; i commissionati; gli esercenti iscritti alla Camera di Commercio ed i procuratori delle ditte, i direttori, agenti, sub-agenti e fattorini di negozi, di fabbriche, di studi commerciali.

Questi Soci apparterranno alla categoria dei Soci effettivi.

b) Tutte quelle persone che vorranno concorrere perchè l'Associazione possa prendere un largo sviluppo e raggiungere più prontamente lo scopo prefisso, apparterranno alla categoria dei soci sostenitori.

Art. 4. — Potranno essere nominati Soci onorari quelle persone che si renderanno utili alla Società per prestazioni od elargizioni, o per l'elevatezza della loro posizione sociale. Questi Soci saranno nominati in Assemblea generale a maggioranza di voti od anche per acclamazione.

Art. 5. — La tassa annua di contribuzione è fissata per ogni Socio in L. 5.20 annue, pagabili in rate semestrali anticipate di lire 2.60 ciascuna od anche in rate settimanali di cent. 10.

Il metodo di esazione sarà regolato nel modo più pratico ed opportuno dal Consiglio Direttivo.

L'anno amministrativo ha principio col 1° Gennaio e termina col 31 Dicembre.

Il Socio sarà obbligato alla contribuzione

dalla prima Domenica successiva alla sua iscrizione.

Delle Cariche sociali

Art. 6. — L' Associazione è retta da un Ufficio di Presidenza composto di un Presidente e di due Vice-Presidenti e di un Consiglio Direttivo formato di 30 membri, eletto fra i Soci effettivi e sostenitori in Assemblea generale ed a semplice maggioranza di voti.

In caso di rinuncia o dimissione di uno dei Consiglieri, subentrerà in carica quello che avesse nell' ultima Assemblea ottenuto il maggior numero di voti.

Quel Consigliere che, senza giustificato motivo, non intervenisse a tre sedute del Consiglio Direttivo consecutive, sarà senz' altro ritenuto dimissionario e quindi sostituito con le norme stabilite dal paragrafo precedente.

Art. 7. — I membri del Consiglio durano in ufficio un anno e sono rieleggibili.

Ordinamento sociale

Art. 8. — Il Consiglio Direttivo ha l'amministrazione della Società e sarà convocato ordinariamente una volta ogni bimestre e straordinariamente quante volte il Presidente lo creda opportuno.

Per la validità delle sedute è necessario in prima convocazione, la presenza di una metà più uno dei consiglieri, ed in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli intervenuti.

Art. 9. — Il Consiglio Direttivo nella sua prima riunione elegge nel suo seno:

1 Segretario;
2 Vice-Segretari;
1 Cassiere;
2 Ispettori della Commissione di Vigilanza.

Art. 10. — Il Presidente ha la direzione e la rappresentanza dell' Associazione; convoca e presiede il Consiglio Direttivo; firma i mandati di pagamento e reversali di Cassa;

provvede in proposito ai rapporti che gli verranno fatti dagli Ispettori delle Commissioni di Vigilanza, ed a tutto ciò che può interessare il miglior andamento dell' Associazione.

Art. 11. — I Vice-Presidenti coadiuvano il Presidente e lo sostituiscono per turno nella sua assenza e quando ne ricevono la delegazione.

Art. 12. — Il Segretario redige i verbali delle sedute del Consiglio Direttivo, controfirma i mandati e le reversali, tiene la corrispondenza e il protocollo sotto la sorveglianza del Presidente, e coadiuva il Presidente stesso pel miglior sviluppo della Istituzione.

Art. 13. — I Vice-Segretari coadiuvano il Segretario nelle sue mansioni sostituendolo per turno nella sua assenza.

Art. 14. — Il Cassiere incassa le contribuzioni dei Soci, paga i mandati debitamente firmati, tiene il libro di Cassa e deposita ad ogni mese alla locale Cassa di Risparmio la somma civanzata, in un libretto intestato alla

Associazione e vincolato dalla firma del Presidente e di esso Cassiere.

Art. 15. — Gli Ispettori delle Commissioni di Vigilanza dovranno sorvegliare le commissioni stesse, formate per turno fra i Soci effettivi.

Provvedono alla loro formazione mediante invito personale da inviarsi due giorni prima dei giorni festivi. Le coadiuvano per l'esecuzione del loro mandato. Riferiscono al Presidente sull' esito della chiusura dei negozi, fabbriche e stabilimenti, e d'accordo con lui prendono le disposizioni opportune per la tutela del Riposo Festivo.

Art. 16. — Secondo le norme stabilite allo articolo precedente, tutti i Soci effettivi hanno obbligo, per turno, di far parte delle Commissioni di Vigilanza.

I Soci sostenitori potranno aggregarsi alle dette Commissioni.

Bandiera

Art. 17. — L'Associazione del Riposo Fe-

stivo adotta per proprio vessillo la Bandiera dai colori nazionali.

Art. 18. — La Bandiera sarà custodita dal Consiglio Direttivo, il quale nominerà di volta in volta il portabandiera.

Art. 19. — La Bandiera uscirà accompagnata da almeno tre membri del Consiglio Direttivo e da una rappresentanza dei Soci, nelle seguenti circostanze:

a) nell'occasione di feste sociali;

b) ai funerali dei Soci;

c) nelle occasioni in cui il Consiglio Direttivo deliberi che ciò torni utile e necessario con speciale riguardo al disposto dell' art. 1 del presente Statuto.

Delle Assemblee

Art. 20. — L'Assemblea generale ordinaria sarà tenuta una volta all' anno per l'approvazione del bilancio e dello stato economico morale della Società e per la nomina delle cariche sociali. Le Assemblee straordinarie verranno convocate in seguito a deli-

berazione del Consiglio Direttivo, o quando vengano richieste alla Presidenza, per iscritto, con motivata relazione, firmata da almeno 60 Soci. Le deliberazioni saranno sempre prese a semplice maggioranza di voti. Per le nomine delle cariche sociali si adotterà lo scrutinio segreto, ad eccezione per i Soci onorari che potranno essere eletti anche per acclamazione.

L'Assemblea sarà valida in prima convocazione coll' intervento di un quinto dei Soci iscritti ed in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti.

Le Assemblee saranno presiedute da una spcciale Presidenza composta di un Presidente, un Vice-Presidente ed un Segretario eletti in Assemblea ordinaria a maggioranza di voti ed a scrutinio segreto.

Premi di presenza

Art. 21. — Alla fine d' ogni Assemblea generale ordinaria verranno sorteggiati fra i Soci presenti quattro premi da L. 10 ciascuno.

Concorreranno al sorteggio dei suddetti premi quei Soci che saranno al corrente con le loro contribuzioni, e saranno stati presenti dall'appello nominale sino alla fine della seduta.

Fondi sociali

Art. 22. — Col capitale sociale si dovrà sopperire a tutte le spese d'amministrazione, di pubblicità e propaganda pel Riposo Festivo.

Relativamente al civanzo eventuale a fine d' anno, una metà resterà in Cassa quale fondo per l' anno seguente, e l' altra metà sarà devoluta a contribuire alle spese di una riunione sociale, che valga vieppiù a cementare l'amicizia e la solidarietà fra i Soci.

Della decadenza dei Soci

Art. 23. — I Soci si intenderanno decaduti se per tre mensilità successive non avranno ottemperato agli obblighi imposti dal presente statuto (art. 5). Il loro nome verrà

denunciato in Assemblea generale. Però è data facoltà ai Soci che si sieno resi morosi al pagamento, di mettersi in regola verso la Società purchè giustifichino il motivo della loro mancanza e soddisfino il loro obbligo almeno un giorno prima di quello fissato per la convocazione dell'Assemblea.

Dello scioglimento dell' Associazione

Art. 24. — La Società avrà vita fino a che il Parlamento avrà votata la legge che accorda il completo Riposo Festivo, scopo supremo dell'Associazione, oppure in seguito a deliberazione di speciale Assemblea generale. Per la validità di detta deliberazione occorre la presenza di almeno due terzi dei Soci contribuenti, e in questa si delibererà sull'impiego e destinazione dell' eventuale fondo sociale.

Disposizioni generali

Art. 25. — Il presente Statuto potrà essere modificato solo in Assemblea generale a maggioranza di due terzi dei Soci presenti.

Art. 26. — Il Consiglio Direttivo dell'Associazione ha l'obbligo di adoperarsi a favore di qualunque classe di esercenti ed agenti che aspirassero ad ottenere il Riposo Festivo coll' orario finora in vigore, senza pregiudizio dello scopo precipuo di cui l'art. 2 lett. *d.*

Resta stabilito che i richiedenti dovranno, prima d' ogni cosa, iscriversi quali Soci effettivi.

Art. 27. — L'Associazione elegge la propria Sede presso il domicilio del Presidente.

5155

ASSOCIAZIONE
DEL
RIPOSO FESTIVO
IN
VENEZIA